

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 226/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 262 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabio TUCCI e Francesco RONCAGLIO avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO RONCAGLIO, Consigliere di Amministrazione e “datore di lavoro” ex D.Lgs. n.81/2008 della F.C. Juventus SpA, per sua competenza e/o, comunque, in concorso con il Sig. TUCCI Fabio, “dirigente delegato dal datore di lavoro e responsabile del controllo e dell’effettiva applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008” della F.C. Juventus SpA, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n.210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 6/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 1/6/2020; nonché per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 15/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 10/6/2020, al test eseguito in data 19 e 20/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 15/6/2020 limitatamente al sottogruppo sottoposto a controllo il 20/6/2020; al test eseguito in data 28 e 29/6/2020 a distanza di 5/6 giorni dal precedente del 23 e 24/6/2020; al test eseguito in data 2 e 3/7/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 28 e 29/6/2020 limitatamente al sottogruppo del 28/6 sottoposto a controllo il 3/7/2020;

FABIO TUCCI, dirigente delegato dal datore di lavoro e responsabile del controllo e dell’effettiva applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008” della F.C. Juventus SpA, per quanto di sua competenza e/o, comunque, in concorso con il Sig. RONCAGLIO Francesco, Consigliere di Amministrazione e “datore di lavoro” ex D.Lgs. n.81/2008 della F.C. Juventus SpA, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n.210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 6/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 1/6/2020;

nonché per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 15/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 10/6/2020, al test eseguito in data 19 e 20/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 15/6/2020 limitatamente al sottogruppo sottoposto a controllo il 20/6/2020; al test eseguito in data 28 e 29/6/2020 a distanza di 5/6 giorni dal precedente del 23 e 24/6/2020; al test eseguito in data 2 e 3/7/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 28 e 29/6/2020 limitatamente al sottogruppo del 28/6 sottoposto a controllo il 3/7/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Procuratore speciale avv. Maria Turco per conto del Sig. Fabio TUCCI e dal Procuratore speciale avv. Luigi Chiappero per conto del Sig. Francesco RONCAGLIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per il Sig. Fabio TUCCI e di € 1500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per il Sig. Francesco RONCAGLIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina